



### Sommario

#### II Comunicazioni

##### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### Commissione europea

2021/C 36/01	Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) <sup>(1)</sup> .....	1
2021/C 36/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business) <sup>(1)</sup> .....	2

#### IV Informazioni

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### Commissione europea

2021/C 36/03	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: — 0,00 % al 1° febbraio 2021 — Tassi di cambio dell'euro — 1° febbraio 2021 .....	3
2021/C 36/04	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	4
2021/C 36/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	5
2021/C 36/06	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni — 18 settembre 2019 — Caso M.9076 — Novelis/Aleris — Relatore: Cipro <sup>(1)</sup> .....	6
2021/C 36/07	Relazione finale del consigliere-auditore (M.9076 — novelis/aleric) <sup>(1)</sup> .....	8
2021/C 36/08	Sintesi della decisione della Commissione del 1° ottobre 2019 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.9076 — Novelis/Aleris) [notificata con il numero C(2019) 7061] <sup>(1)</sup> .....	10

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale**

2021/C 36/09	Notifica dell'attribuzione delle sovvenzioni — Invito a presentare proposte — rif.: GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 — ReferNet — Rete europea del Cedefop di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) .....	16
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

**Commissione europea**

2021/C 36/10	Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese .....	18
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2021/C 36/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	20
--------------	--	----

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2021/C 36/12	Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo .....	22
--------------	---	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Ritiro di notifica di concentrazione****(Caso M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 36/01)

In data 23 dicembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica <sup>(1)</sup> di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup> («regolamento sulle concentrazioni»).

In data 22 gennaio 2021 le parti notificanti hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.

---

<sup>(1)</sup> GU C 5 del 07.01.2021, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 36/02)

Il 30 aprile 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8851. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di  
rifinanziamento <sup>(1)</sup>:****0,00 % al 1° febbraio 2021****Tassi di cambio dell'euro <sup>(2)</sup>****1° febbraio 2021**

(2021/C 36/03)

**1 euro =**

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2084	CAD	dollari canadesi	1,5474
JPY	yen giapponesi	126,77	HKD	dollari di Hong Kong	9,3687
DKK	corone danesi	7,4373	NZD	dollari neozelandesi	1,6844
GBP	sterline inglesi	0,88200	SGD	dollari di Singapore	1,6092
SEK	corone svedesi	10,1627	KRW	won sudcoreani	1 351,21
CHF	franchi svizzeri	1,0816	ZAR	rand sudafricani	18,1574
ISK	corone islandesi	156,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8143
NOK	corone norvegesi	10,3890	HRK	kuna croata	7,5745
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 011,92
CZK	corone ceche	25,975	MYR	ringgit malese	4,8850
HUF	fiorini ungheresi	356,35	PHP	peso filippino	58,083
PLN	zloty polacchi	4,5080	RUB	rublo russo	91,6248
RON	leu rumeni	4,8735	THB	baht thailandese	36,228
TRY	lire turche	8,6902	BRL	real brasiliano	6,5765
AUD	dollari australiani	1,5831	MXN	peso messicano	24,5157
			INR	rupia indiana	88,3450

<sup>(1)</sup> Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

<sup>(2)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2021/C 36/04)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Italia.

**Oggetto della commemorazione:** 150° anniversario dell'istituzione di Roma capitale d'Italia.

**Descrizione del disegno:** il disegno raffigura un particolare della dea Roma, scultura di Angelo Zanelli inserita al centro dell'Altare della Patria, una grande ara votiva dedicata alla nazione italiana incastonata nel complesso del Vittoriano a Roma. In alto, la scritta «ROMA CAPITALE»; a destra, le date «•1871•2021•», rispettivamente anno della proclamazione di Roma capitale d'Italia e anno di emissione della moneta; a sinistra «R», acronimo della Repubblica italiana, e «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo «UP», iniziali dell'autrice Uliana Pernazza.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 3 000 000.

**Data di emissione:** gennaio 2021.

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2021/C 36/05)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Italia.

**Oggetto della commemorazione:** operatori sanitari.

**Descrizione del disegno:** il disegno raffigura, al centro, un uomo e una donna in camice, con la mascherina, uno stetoscopio e una cartella medica, che rappresentano i medici e gli infermieri in prima linea nella lotta contro la COVID-19. In alto la parola «GRAZIE»; a destra, il simbolo del cuore; a sinistra, una riproduzione della croce medica; al centro «RI», acronimo della Repubblica italiana; a destra «R», identificativo della Zecca di Roma; in basso a sinistra «C.M.», iniziali dell'autrice Claudia Momoni; in esergo «2021», anno di emissione della moneta.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 3 000 000.

**Data di emissione:** gennaio 2021.

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni****18 settembre 2019****Caso M.9076 – Novelis/Aleris****Relatore: Cipro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 36/06)

**Operazione**

1. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

**Dimensione UE**

2. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

**Mercati del prodotto**

3. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la definizione della Commissione relativa al mercato del prodotto rilevante per quanto riguarda la produzione e la fornitura di determinati laminati piatti di alluminio e, in particolare, sul fatto che i laminati piatti standard costituiscono un mercato del prodotto distinto e che l'esatta definizione del mercato del prodotto per quanto riguarda le lamiere di alluminio anodizzato e le lamiere di alluminio per tubi composti può essere lasciata aperta.
4. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la definizione della Commissione relativa al mercato del prodotto rilevante per quanto riguarda la produzione e la fornitura di determinati laminati piatti di alluminio e, in particolare, sul fatto che:
  - 4.1. i fogli di carrozzeria in alluminio per automobili costituiscono un mercato del prodotto distinto dagli altri laminati piatti di alluminio;
  - 4.2. i fogli di carrozzeria in alluminio per automobili e i prodotti piatti di acciaio utilizzati nella carrozzeria dei veicoli a motore appartengono a mercati diversi;
  - 4.3. i diversi tipi di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili appartengono allo stesso mercato differenziato.

**Mercati geografici**

5. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai mercati geografici rilevanti per quanto riguarda la produzione e la fornitura di determinati laminati piatti di alluminio e, in particolare, sul fatto che:
  - 5.1. il mercato dei laminati piatti standard si estende all'intero SEE; se le lamiere di alluminio anodizzato e le lamiere di alluminio per tubi composti venissero considerate mercati del prodotto rilevanti distinti, la loro portata coinciderebbe con il SEE;
  - 5.2. il mercato dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili si estende all'intero SEE.

**Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

6. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nel mercato e, in ogni caso, a causa di effetti orizzontali non coordinati per quanto riguarda la produzione e la fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili nel SEE.

7. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva per quanto riguarda la produzione e la fornitura di laminati piatti standard nel SEE e per quanto riguarda i presunti mercati della produzione e della fornitura di lamiere di alluminio anodizzato e lamiere di alluminio per tubi composti nel SEE.

#### **Efficienza**

8. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che la parte notificante abbia dichiarato un incremento di efficienza senza illustrare nel dettaglio i vantaggi per i consumatori, la specificità della concentrazione e l'assenza di alternative meno anticoncorrenziali e senza fornire elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni di incremento di efficienza.

#### **Impegni**

9. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti a eliminare il significativo ostacolo a una concorrenza effettiva in relazione alla produzione e alla fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili nel SEE.

#### **Compatibilità con il mercato interno**

10. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione, come modificata dagli impegni definitivi, dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>****(M.9076 – novelis/aleric)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 36/07)

**Introduzione**

1. Il 18 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>. Con tale operazione Novelis Inc. («Novelis» o «la parte notificante»), un'impresa controllata al 100 % da Hindalco Industries Limited, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'intera Aleris Corporation («Aleris») mediante acquisto di azioni («l'operazione proposta»). Ai fini della presente relazione, Novelis e Aleris sono denominate congiuntamente «le parti».

**Procedimento**

2. La prima fase dell'indagine della Commissione ha sollevato seri dubbi in merito alla compatibilità dell'operazione proposta con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE in relazione al mercato SEE dei laminati piatti di alluminio per la realizzazione di lamiere per la carrozzeria dei veicoli a motore e in relazione ai potenziali mercati delle lamiere di alluminio per tubi composti e delle lamiere di alluminio anodizzato nel SEE. Il 25 marzo 2019 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 4 aprile 2019 la parte notificante ha presentato osservazioni scritte in merito a tale decisione.
3. L'11 aprile 2019, su richiesta della parte notificante, la Commissione ha adottato una decisione che prolungava di venti giorni lavorativi il periodo della seconda fase dell'indagine.
4. Il 13 maggio 2019 la Commissione ha adottato decisioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, una destinata a Novelis e un'altra destinata ad Aleris, a seguito della mancata presentazione di informazioni complete in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione. Le due decisioni hanno imposto ai rispettivi destinatari di presentare una risposta completa alle richieste di informazioni inizialmente inviate dalla Commissione e hanno avuto l'effetto di sospendere il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni dal 7 maggio 2019 al 15 maggio 2019 compreso.
5. Il 1° luglio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni. Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'operazione proposta avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva per quanto riguarda la produzione e la fornitura di lamiere di alluminio per la carrozzeria dei veicoli a motore nel SEE, a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante e, in ogni caso, dall'eliminazione di un importante vincolo concorrenziale. La Commissione ha concluso in via preliminare che la concentrazione notificata non era pertanto compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE. La parte notificante ha presentato le proprie osservazioni sulla comunicazione delle obiezioni il 17 luglio 2019, entro il termine prorogato fissato dalla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza»). Nella lettera che accompagna la risposta alla comunicazione delle obiezioni, le parti hanno chiesto di essere ascoltate oralmente.
6. Il 23 luglio 2019 si è svolta un'audizione ufficiale, cui hanno partecipato le parti, i loro consulenti legali ed economici esterni, i due soggetti terzi interessati (cfr. il successivo punto 7), i servizi competenti della Commissione, i rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di quattro Stati membri (Belgio, Germania, Regno Unito e Spagna) e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA. Non sono stati presentati reclami di natura procedurale in relazione all'audizione.

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («la decisione 2011/695/UE»).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («il regolamento sulle concentrazioni»).

7. Su loro richiesta, il consigliere-auditore ha ammesso due sindacati come soggetti terzi interessati al procedimento. Entrambi i soggetti terzi interessati hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e un termine entro il quale presentare osservazioni. Su loro richiesta, i due sindacati sono stati invitati all'audizione, durante la quale hanno presentato le loro opinioni sull'operazione proposta.
8. Il 6 agosto 2019 è stata inviata alla parte notificante una lettera che illustrava i fatti constatati. Il 19 agosto 2019 la parte notificante ha presentato osservazioni in merito a tale lettera.
9. Le parti hanno avuto accesso al fascicolo per la prima volta il 2 luglio 2019. Hanno inoltre chiesto di poter accedere a talune informazioni alla DG Concorrenza, la quale ha fornito ulteriori descrizioni non riservate e ha condiviso alcune delle informazioni richieste dopo aver contattato i soggetti che hanno fornito tali informazioni. La DG Concorrenza ha successivamente concesso l'accesso al fascicolo il 7 agosto 2019 e il 2 settembre 2019. Inoltre ha organizzato data room che hanno fornito accesso a determinati documenti solo ai consulenti esterni della parte notificante. Pur non essendo autorizzati a estrarre informazioni dal data room, i consulenti esterni sono stati autorizzati a redigere relazioni riservate sulla base delle informazioni contenute nel data room per il fascicolo della Commissione nonché una versione non riservata di tali relazioni per la parte notificante.

### **Progetto di decisione**

10. Il 9 agosto 2019 la parte notificante ha presentato una serie di impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di risolvere i problemi di concorrenza sollevati nella comunicazione delle obiezioni. Una versione riveduta di tali impegni è stata presentata il 13 agosto 2019. Sulla base dei riscontri ottenuti dalla verifica di mercato degli impegni riveduti, il 3 settembre 2019 la parte notificante ha presentato un insieme definitivo di impegni («gli impegni definitivi»).
11. Nel progetto di decisione la Commissione ritiene che gli impegni definitivi siano adeguati e sufficienti a eliminare il significativo ostacolo a una concorrenza effettiva cui l'operazione proposta darebbe origine e che tali impegni rendano l'operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE.

### **Conclusioni**

12. Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
13. Il consigliere-auditore conclude che nel procedimento in oggetto l'esercizio effettivo dei diritti procedurali è stato rispettato.

Bruxelles, 19 settembre 2019

Joos STRAGIER

---

**Sintesi della decisione della Commissione  
del 1° ottobre 2019  
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento  
dell'accordo SEE**

**(Caso M.9076 — Novelis/Aleris)**

[notificata con il numero C(2019) 7061]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 36/08)

Il 1° ottobre 2019 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese <sup>(1)</sup>, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non-riservata del testo integrale della decisione in lingua inglese per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito internet della direzione-generale della Concorrenza, all'indirizzo:[http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\\_area\\_id=2](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2)

### I. LE PARTI

- (1) Novelis opera a livello mondiale nella produzione di laminati piatti di alluminio e nel riciclaggio dell'alluminio. La società gestisce 24 impianti di produzione in America settentrionale, America meridionale, Europa e Asia. Novelis è un'impresa controllata al 100 % da Hindalco, un fornitore di alluminio e rame con sede in India.
- (2) Aleris opera a livello mondiale nella produzione di laminati piatti di alluminio. Aleris gestisce 13 impianti di produzione in America settentrionale, Europa e Asia.

### II. L'OPERAZIONE

- (3) Il 18 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione Novelis Inc. («Novelis», Stati Uniti), un'impresa controllata al 100 % da Hindalco Industries Limited («Hindalco», India), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'intera Aleris Corporation («Aleris», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni (di seguito «l'operazione»). Novelis è designata in appresso come «la parte notificante». Novelis e Aleris sono designate in appresso come «le parti». L'entità risultante dall'operazione è designata in appresso come «l'entità derivante dalla concentrazione».

### III. DIMENSIONE UE

- (4) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle parti è superiore a 5 miliardi di EUR e il fatturato totale realizzato individualmente nell'Unione da ciascuna delle parti è superiore a 250 milioni di EUR. Nessuna delle due parti realizza oltre i due terzi del proprio fatturato nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro.
- (5) L'operazione ha di conseguenza una dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

### IV. PROCEDIMENTO

- (6) Il 26 luglio Novelis ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Aleris. L'operazione è stata notificata alla Commissione il 18 febbraio 2019.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- (7) Con decisione del 25 marzo 2019 la Commissione ha rilevato che l'operazione proposta suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
- (8) Il 1° luglio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni, nella quale ha concluso in via preliminare che l'operazione avrebbe probabilmente ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda la produzione e la fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili nel SEE.
- (9) Il 23 luglio 2019 si è svolta un'audizione.
- (10) L'indagine approfondita non ha permesso di fugare i dubbi in materia di concorrenza sollevati in via preliminare.
- (11) Al fine di dissipare i dubbi in materia di concorrenza sollevati nella comunicazione delle obiezioni, il 9 agosto 2019 le parti hanno presentato impegni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
- (12) Il 13 agosto 2019 le parti hanno presentato una revisione degli impegni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni nell'ottica di fugare i dubbi in materia di concorrenza sollevati nella comunicazione delle obiezioni («gli impegni del 13 agosto 2019»).
- (13) Il 13 agosto 2019 la Commissione ha avviato una verifica di mercato degli impegni del 13 agosto 2019. Al fine di affrontare alcune questioni minori sollevate nell'ambito della verifica di mercato, il 3 settembre 2019 le parti hanno presentato impegni migliorati («gli impegni definitivi»).

## V. RELAZIONE

### V.1. I mercati del prodotto rilevanti

- (14) L'operazione riguarda i laminati piatti di alluminio, che sono prodotti a partire da bramme di alluminio lavorate principalmente in tre fasi: i) laminazione a caldo, che riduce lo spessore della bramma riscaldandola e laminandola nel cosiddetto laminatoio a caldo; ii) laminazione a freddo, che riduce ulteriormente lo spessore; e iii) finitura, che può comprendere una serie di trattamenti. I laminati piatti di alluminio ottenuti sono venduti come tali dal produttore oppure vengono tagliati alla lunghezza e alla larghezza desiderate prima di essere venduti. I laminati piatti di alluminio vengono utilizzati per la fabbricazione di vari prodotti finiti, quali lattine per bevande, lattine per alimenti, fogli di alluminio o parti della carrozzeria delle automobili.
- (15) I laminati piatti di alluminio utilizzati per la fabbricazione di parti della carrozzeria delle automobili sono denominati fogli di carrozzeria in alluminio per automobili. A seguito della sua indagine di mercato, la Commissione ha constatato che i fogli di carrozzeria in alluminio per automobili appartengono a un mercato del prodotto rilevante distinto da quello di altri tipi di laminati piatti di alluminio. È inoltre dimostrato che, a causa della limitata sostituibilità sul versante della domanda e della mancanza di sostituibilità sul versante dell'offerta, i fogli di carrozzeria in alluminio per automobili costituiscono un mercato del prodotto rilevante distinto dai prodotti piatti di acciaio utilizzati nella carrozzeria delle automobili.
- (16) La Commissione ha constatato che il mercato della produzione e della fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili si differenzia nei vari segmenti di mercato, in particolare per quanto riguarda i diversi gruppi di leghe. Per tali segmenti di mercato, la sostituibilità sul versante della domanda è limitata, ma esiste un livello di sostituibilità sul versante dell'offerta. Alla luce della sostituibilità sul versante dell'offerta, la Commissione conclude che tutti i tipi di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili appartengono allo stesso mercato del prodotto rilevante.
- (17) Per quanto riguarda i laminati piatti di alluminio diversi dai fogli di carrozzeria in alluminio per automobili, l'indagine di mercato della Commissione ha indicato che i) le lamiere di alluminio anodizzato e ii) le lamiere di alluminio per tubi composti possono costituire mercati del prodotto rilevanti distinti dagli altri laminati piatti di alluminio («laminati piatti standard»). L'esatta definizione del mercato può tuttavia essere lasciata aperta, in quanto non incide sulla valutazione dell'operazione sotto il profilo della concorrenza.

## V.2. I mercati geografici rilevanti

- (18) A seguito della sua indagine di mercato, la Commissione conclude che il mercato della produzione e della fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili si estende all'intero SEE. Tra gli elementi indicativi di una concorrenza a livello del SEE figurano i seguenti:
- le diverse regioni del mondo sono generalmente caratterizzate da fornitori diversi e solo pochi fornitori operano a livello mondiale;
  - sebbene esistano flussi commerciali tra diverse regioni del mondo, questi sono limitati e i produttori vendono la maggior parte dei loro prodotti nella regione in cui si trovano i loro siti di produzione;
  - tra il SEE, l'America settentrionale e l'Asia esistono differenze significative in termini di prezzi e di condizioni di concorrenza; e
  - per motivi tecnici, è difficile per un costruttore di veicoli approvvigionarsi di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili a grandi distanze, in particolare per talune leghe di alta qualità.
- (19) Per quanto riguarda i laminati piatti standard, i risultati dell'indagine di mercato condotta dalla Commissione nel caso di specie confermano la posizione adottata in casi precedenti, secondo cui il mercato dei laminati piatti standard si estende all'intero SEE. La Commissione conclude che la portata geografica del mercato dei laminati piatti standard e dei presunti mercati del prodotto per quanto riguarda le lamiere di alluminio anodizzato e le lamiere di alluminio per tubi composti coincide con il SEE.

## V.3. Valutazione sotto il profilo della concorrenza

- (20) La Commissione solleva dubbi sotto il profilo della concorrenza in merito alla produzione e alla fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili. Tali dubbi si basano su una serie di considerazioni e constatazioni, tra cui le seguenti.

*L'operazione determinerebbe quote complessive di vendite e di capacità estremamente elevate*

- (21) L'operazione determinerebbe quote complessive di vendite e di capacità estremamente elevate, superiori alla soglia oltre la quale si può presumere che vi sia una posizione dominante, che sarebbero indicative della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della produzione e della fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili.
- (22) Già prima dell'operazione Novelis deteneva una quota di mercato significativa nel SEE. A seguito dell'operazione tale quota sarebbe ulteriormente aumentata, superando di gran lunga il 50-60 %. In termini di capacità, l'entità derivante dalla concentrazione deterrebbe una quota di capacità superiore al 50-60 % nel 2018 e prossima al 50-60 % nel 2023.
- (23) L'operazione avrebbe inoltre aumentato la concentrazione del mercato, già concentrato, della produzione e della fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili.

*L'operazione determinerebbe un aumento dei prezzi dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili*

- (24) Controllando un'ampia parte della produzione e della capacità produttiva, l'entità derivante dalla concentrazione disporrebbe di un potere significativo per quanto riguarda la determinazione dei prezzi.
- (25) La scomparsa di Aleris incide negativamente sull'interazione concorrenziale, eliminando la concorrenza tra l'offerta delle parti, che si concentrano sullo stesso segmento di prodotti di alto valore e che riforniscono clienti comuni.
- (26) Nell'ambito dell'indagine di mercato gli operatori di mercato hanno dichiarato di attendersi un aumento dei prezzi dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili a seguito dell'operazione.

- (27) La pressione concorrenziale esercitata dai fornitori di acciaio non sarebbe sufficiente a evitare aumenti di prezzo. Ciò è dovuto al fatto che la domanda di fogli di carrozzeria per automobili è legata principalmente alla necessità dei costruttori di veicoli a motore di produrre veicoli più leggeri per conformarsi alle normative in materia di emissioni di CO<sub>2</sub>. A tale proposito, i prodotti piatti di acciaio possono sostituire solo marginalmente i fogli di carrozzeria in alluminio per automobili.

- (28) L'operazione comporterebbe pertanto un aumento dei prezzi dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili nel SEE, poiché l'entità derivante dalla concentrazione disporrebbe di un potere significativo per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, data la sua ampia quota di vendite e di produzione nel SEE, mentre Aleris non costituirebbe più un vincolo per Novelis.

*L'operazione ridurrebbe in misura significativa gli incentivi dell'entità derivante dalla concentrazione ad aumentare le capacità nel mercato*

- (29) La teoria economica della concorrenza delle capacità prevede che una diminuzione del numero di produttori determini anche una riduzione degli incentivi dei produttori a espandere e, in alcuni casi, a mantenere le loro capacità produttive. È noto che tale effetto di attenuazione della concorrenza delle capacità è particolarmente rilevante se, come nel caso di specie, le quote di mercato delle parti che partecipano alla concentrazione sono elevate. Ciò è dovuto al fatto che un aumento delle capacità comporta generalmente un calo dei prezzi, che ha un impatto maggiore sul leader di mercato.
- (30) In linea con la teoria economica, gli elementi nel fascicolo suggeriscono che Novelis, già prima dell'operazione, avesse solo un incentivo limitato a espandere le proprie capacità, data la propria posizione di leader di mercato. Dopo l'operazione, dato il rafforzamento della sua posizione, l'entità derivante dalla concentrazione sarebbe ancora meno incentivata a espandere le capacità.
- (31) L'operazione avrebbe dunque l'effetto di ridurre gli incentivi dell'entità derivante dalla concentrazione a espandere le capacità nel mercato.

*È improbabile che i concorrenti compensino gli aumenti di prezzo derivanti dall'operazione*

- (32) La letteratura economica e la prassi decisionale della Commissione suggeriscono che, nei mercati caratterizzati da vincoli di capacità, le imprese che svolgono un ruolo fondamentale nel soddisfare la domanda del mercato detengono un notevole potere di mercato. Nel caso di specie, l'incapacità dei concorrenti di soddisfare l'intera domanda del mercato conferisce a Novelis un potere sul mercato già prima dell'operazione. Acquisendo le capacità di Aleris, Novelis si troverebbe a competere con concorrenti dalle capacità ancora meno rilevanti e assumerebbe un ruolo fondamentale per una quota ancora più grande della domanda del mercato.
- (33) Per quanto riguarda le capacità inutilizzate, l'indagine di mercato ha rilevato che esse sono limitate e probabilmente diminuiranno ulteriormente. Gran parte delle capacità inutilizzate sembrano inoltre appartenere a Novelis.
- (34) Dopo l'operazione l'entità derivante dalla concentrazione non solo controllerebbe un'ampia quota del mercato (in termini di vendite e di capacità), ma si troverebbe anche a competere con concorrenti dalle capacità limitate (e dalle capacità inutilizzate limitate) in confronto alla domanda del mercato. Ciò consentirebbe all'entità derivante dalla concentrazione di aumentare i prezzi dopo l'operazione, poiché i suoi concorrenti non sarebbero in grado di ampliare l'offerta in maniera tempestiva e adeguata.
- (35) I legami formali, strutturali e ad hoc in essere con i concorrenti già prima dell'operazione possono attenuare la concorrenza, in quanto determinano interessi comuni tra i concorrenti per una determinata situazione di mercato. Dopo l'operazione, tali legami esistenti acquisirebbero una maggiore importanza relativa nel mercato.
- (36) Gli ostacoli all'ingresso sono elevati, poiché la produzione dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili richiede attrezzature specifiche, notevoli investimenti e tempo per l'installazione e il raggiungimento della piena capacità produttiva. Inoltre, i nuovi operatori incontrano notevoli difficoltà nell'imporsi come alternative credibili, data la notevole quantità di know-how industriale necessaria per i segmenti di mercato ad alto valore, in cui entrambe le parti sono attive. I nuovi operatori di mercato rappresenterebbero dunque un vincolo concorrenziale limitato per l'entità derivante dalla concentrazione.
- (37) Le importazioni nel SEE non costituiscono un vincolo concorrenziale sufficiente per l'entità derivante dalla concentrazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte notificante, l'indagine di mercato indica che il presunto vincolo concorrenziale rappresentato dai fornitori cinesi, se esistente, è limitato e non dovrebbe aumentare in modo significativo nel prossimo futuro.
- (38) La Commissione ritiene pertanto che i concorrenti non dispongano di capacità e incentivi che consentano loro di reagire a un aumento dei prezzi in misura sufficiente a controbilanciare gli effetti negativi dell'operazione.

*È probabile che gli effetti negativi dell'operazione non saranno compensati dal potere degli acquirenti*

- (39) Sebbene i clienti delle parti siano spesso acquirenti sofisticati che organizzano i loro acquisti mediante gare d'appalto, già prima dell'operazione essi hanno spesso difficoltà a cambiare fornitore per volumi considerevoli. Ciò è dovuto a una serie di motivi, tra cui le diverse capacità di ciascun fornitore in termini di prodotti, i requisiti in materia di qualifiche, gli accordi di fornitura in vigore e le relazioni a lungo termine esistenti tra alcuni clienti e fornitori nonché, segnatamente, le limitate capacità disponibili nel mercato.
- (40) Dopo l'operazione, i clienti disporrebbero di un fornitore credibile in meno e avrebbero dunque possibilità ancora più limitate di cambiare fornitore in caso di aumento dei prezzi.

#### *Conclusioni*

- (41) La Commissione conclude che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva in relazione al mercato della produzione e della fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili nel SEE, in quanto creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante nel mercato rilevante. In ogni caso, l'operazione darebbe luogo anche a effetti orizzontali non coordinati in relazione alla produzione e alla fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili nel SEE, a causa dell'eliminazione di un importante vincolo concorrenziale.

#### **V.4. Misure correttive**

- (42) Come spiegato ai punti da (11) a (13), le parti hanno presentato impegni il 9 agosto 2019, seguiti dalla presentazione di impegni riveduti il 13 agosto 2019. Dopo aver esaminato i risultati della verifica di mercato, le parti hanno presentato gli impegni definitivi il 3 settembre 2019.
- (43) Gli impegni definitivi consistono nella cessione i) dell'attività di Aleris nel settore dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili e ii) dell'attività di Aleris nel settore della produzione di altri laminati piatti, con sede a Duffel, in Belgio (insieme «le attività oggetto della cessione») a un acquirente indipendente con comprovata esperienza nel settore dell'alluminio e/o dei laminati piatti, previa approvazione della Commissione.
- (44) Le attività oggetto della cessione producono attualmente fogli di carrozzeria in alluminio per automobili e una serie di laminati piatti standard (ad esempio laminati piatti per tubi composti, facciate di edifici, impianti di riscaldamento a pavimento e altre applicazioni).
- (45) Le attività oggetto della cessione comprendono attività immateriali quali la proprietà intellettuale necessaria per la gestione delle attività oggetto della cessione, nonché licenze, autorizzazioni e permessi correlati. Comprendono inoltre contratti, locazioni e impegni, compresi contratti di fornitura, nonché elenchi dei clienti e dei contratti con i clienti e ordini di acquisto. Vi rientrano inoltre l'organico e il personale chiave necessari per operare e garantire la redditività delle attività oggetto della cessione. Tutte le attività di ricerca e sviluppo nel SEE relative alla produzione di fogli di carrozzeria per automobili sono altresì parte integrante delle attività oggetto della cessione.
- (46) Le attività oggetto della cessione rappresentano un'attività integrata che copre l'intera catena di produzione, dalla fusione delle bramme alla laminazione e alla finitura dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili. Benché le attività oggetto della cessione necessitino di talune limitate forniture a monte dall'entità derivante dalla concentrazione, gli impegni definitivi comprendono soluzioni transitorie e finanziamenti a favore di investimenti che promuoveranno ulteriormente l'indipendenza delle attività anche in relazione a tali quantità limitate.
- (47) Come confermato dalla verifica di mercato, gli impegni definitivi rispondono ai dubbi in materia di concorrenza sollevati dalla Commissione, in quanto eliminano interamente la sovrapposizione delle parti nel mercato della produzione e della fornitura di fogli di carrozzeria in alluminio per automobili nel SEE.
- (48) La verifica di mercato ha inoltre confermato che gli impegni definitivi sono sostenibili e concorrenziali, poiché riguardano attività che coprono l'intera catena del valore, dalla fusione delle bramme alla finitura dei fogli di carrozzeria in alluminio per automobili.

## VI. CONCLUSIONE

- (49) Per le ragioni sopra esposte, la decisione conclude che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di questo.
- (50) Di conseguenza la concentrazione dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE****NOTIFICA DELL'ATTRIBUZIONE DELLE SOVVENZIONI****Invito a presentare proposte — rif.: GP/DSI/ReferNet\_FPA/002/20****ReferNet — Rete europea del Cedefop di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della  
formazione professionale (IFP)**

(2021/C 36/09)

**1. Amministrazione aggiudicatrice**

Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale  
c.a.: Sig.ra Pascaline Descy  
Europe 123  
570 01 Thermi (Salonicco)  
GRECIA

Referente:

Sig.ra Clotilde Assumel-Lurdin

Tel. +30 2310490287

E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu

Pubblicazione precedente: GU C 327 del 5.10.2020, pag. 16.

## 2. Attribuzione delle sovvenzioni

Nome del beneficiario	Indirizzo	Numero del contratto quadro di partenariato	Durata del contratto quadro di partenariato	Data della firma del contratto quadro di partenariato	Numero della convenzione specifica di sovvenzione (2016)	Durata della convenzione specifica di sovvenzione	Data della firma della convenzione specifica di sovvenzione	Importo della sovvenzione (EUR)
Bruxelles Formation (Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle)	Rue de Stalle/Stallestraat 67 1180 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË	N. 2020-FPAI/GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20	36 mesi	5.1.2021	N. 2021-0039	12 mesi	18.1.2021	33 625

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese**

(2021/C 36/10)

Il 14 agosto 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese <sup>(1)</sup> («avviso del 14 agosto 2020»). Le parti interessate hanno successivamente portato all'attenzione della Commissione il fatto che non si era mai inteso includere nella definizione del prodotto una determinata categoria di prodotti da classificare con i codici NC 7606 11 10 e 7606 12 20.

Inoltre, al fine di evitare confusione, è stato necessario chiarire la definizione dei prodotti da escludere, ossia quelli usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica

La Commissione procede pertanto alla modifica dell'avviso del 14 agosto 2020 al fine di rispecchiare l'effettivo ambito di applicazione dell'attuale inchiesta. Ulteriori informazioni sono disponibili in una nota aggiunta al fascicolo consultabile dalle parti interessate.

**1. Prodotto oggetto dell'inchiesta**

La definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta di cui al punto 2 dell'avviso del 14 agosto 2020, che recitava:

«Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti,

- in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;
- in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;
- in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm

(“il prodotto oggetto dell'inchiesta”).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio, attualmente classificati con i codici NC 7606 12 11 e 7606 12 19;
- prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica, attualmente classificati con i codici NC ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 ed ex 7606 92 00;
- prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili, attualmente classificati con i codici NC ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 ed ex 7606 92 00.».

(1) GU C 268 del 14.8.2020, pag. 5.

Le inchieste hanno portato all'attenzione della Commissione il fatto che alcuni operatori economici potrebbero aver frainteso la formulazione della descrizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

La definizione del prodotto è da intendersi come segue:

«Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,

- in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;
- in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;
- in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm

(“il prodotto oggetto dell'inchiesta”).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio;
- prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica;
- prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili.»

## 2. Chiarimento in merito ai codici NC

Il riferimento ai codici NC e TARIC, fornito esclusivamente a titolo informativo, di cui al punto 3, primo paragrafo, dell'avviso del 14 agosto 2020, che recitava:

«Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese (“la RPC” o “il paese interessato”), attualmente classificato con i codici NC 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (codice TARIC 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606 12 99 25 e 7606 12 99 86), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (codice TARIC 7606 92 00 86) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 60, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91 e 7607 11 90 93). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.»

è da intendersi come segue:

«Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese (“la RPC” o “il paese interessato”), attualmente classificato con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (codici TARIC 7606 12 20 25, 7606 12 20 86), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606 12 92 25, 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606 12 99 25 e 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (codici TARIC 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606 92 00 25, 7606 92 00 86), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607 19 90 75, 7607 19 90 86). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.»

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 36/11)

1. In data 25 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Ion Real Estate Services NV («ION», Belgio), controllata da ION Holding BV (Belgio);
- REI Investment Belgium I BV («NN», Paesi Bassi), appartenente a NN Group NV (Paesi Bassi);
- Stichting Bedrijfstakpensioenfondsvoor de Bouwnijverheid («bpfBOUW», Paesi Bassi); e
- Ion Residential Platform NV («IRP JV», Belgio).

ION, NN e bpfBOUW acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di IRP JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ION: promotore immobiliare residenziale (ad esempio, appartamenti e case, alloggi per studenti e anziani) e commerciale (ad esempio, progetti urbani misti, edifici adibiti a uffici e spazi commerciali) attivo in Belgio;
- NN: fornitura di prodotti pensionistici e assicurativi, nonché gestione patrimoniale e servizi bancari;
- bpfBOUW: fondo pensionistico olandese istituito da organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori del settore edile;
- IRP JV: fondo di investimento immobiliare specializzato finalizzato alla costruzione di un portafoglio immobiliare residenziale sostenibile a lungo termine (strategia «buy-and-hold») in determinate aree urbane del Belgio.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo**

(2021/C 36/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«MUŠKAT MOMJANSKI/MOSCATO DI MOMIANO»

PDO-HR-02109

Data di presentazione della domanda: 15.9.2015

**1. Nome da registrare**

Muškat momjanski (hr)

Moscato di Momiano (it)

**2. Tipo di indicazione geografica**

DOP – Denominazione di origine protetta

**3. Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

**4. Descrizione del vino (dei vini)**

*Vino («Kvalitetno vino KZP» (vino di qualità di origine geografica controllata) e «Vrhunsko vino KZP» (vino di qualità superiore di origine geografica controllata))*

I vini prodotti con uve raccolte al tempo di vendemmia abituale sono cristallini, di colore da giallo-verdolino a dorato, con un tenore alcolico da moderatamente elevato a elevato, acidità equilibrata, un elevato livello di estratto e un aroma floreale e fruttato pronunciato, con le caratteristiche prevalenti di Moscato.

Il tenore massimo consentito di anidride solforosa è pari a 200 mg/l per i vini con residuo zuccherino fino a 5 g/l e a 250 mg/l per i vini con residuo zuccherino superiore a 5 g/l.

Per il titolo alcolometrico totale massimo si applicano i limiti previsti per legge.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11,5

(1) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Caratteristiche analitiche generali	
Acidità totale minima	4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	16,7
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	250

Vino («Kvalitetno vino KZP» (vino di qualità di origine geografica controllata) e «Vrhunsko vino KZP – Arhivsko vino» (vino di qualità superiore di origine geografica controllata – riserva))

I vini riserva sono caratterizzati da tonalità gialle intense, un aroma complesso derivante dal processo di maturazione e il tipico bouquet dei vini bianchi maturi e dall'onnipresente nota del Moscato. I vini hanno un gusto gradevole, armonico e complesso e un aroma retronasale tipicamente ricco, con note da tenui a moderatamente intense di frutti maturi, fiori e talvolta di miele e noci.

Il tenore massimo consentito di anidride solforosa è pari a 200 mg/l per i vini con residuo zuccherino inferiore a 5 g/l e a 250 mg/l per i vini con residuo zuccherino superiore a 5 g/l.

Per il titolo alcolometrico totale massimo si applicano i limiti previsti per legge.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11,5
Acidità totale minima	4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	16,7
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	250

Vino («Kvalitetno vino KZP» (vino di qualità di origine controllata) e «Vrhunsko vino KZP – Desertno vino» (vino di qualità superiore di origine controllata – vino da dessert))

I vini da dessert presentano intense tonalità di giallo, un elevato tenore alcolico e aroma e gusto complessi, ricchi e dominati da note di frutta secca e passita (uva passa, fichi secchi) e talvolta di miele, pur mantenendo le note di Moscato. I vini hanno un gusto piacevole e persistente e un elevato livello di estratto, sono corposi e presentano una dolcezza da moderata a elevata, con un raffinato aroma retronasale dominato da note di frutta matura, secca e passita e talvolta di miele e di liquore.

Il tenore massimo consentito di anidride solforosa è pari a 200 mg/l per i vini con residuo zuccherino inferiore a 50 g/l e a 300 mg/l per i vini con residuo zuccherino superiore a 50 g/l.

Per il titolo alcolometrico totale massimo si applicano i limiti previsti per legge.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11,5
Acidità totale minima	4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	300

## 5. Pratiche di vinificazione

### a. Pratiche enologiche essenziali

#### Posizione dei vigneti

##### Pratica colturale

I vigneti devono essere piantati esclusivamente su suolo di flysch. Non è consentita la coltivazione su suolo di terra rossa.

#### Densità di impianto

##### Pratica colturale

I vigneti piantati a partire dal 2015 devono avere almeno 4 000 viti per ettaro, sulla base della loro superficie effettiva. I vigneti costruiti su terrazzamenti a partire dal 2015 devono avere almeno 3 500 viti per ettaro, sulla base della loro superficie effettiva. I vigneti piantati prima del 2015 non sono soggetti a restrizioni in merito al numero di viti per ettaro.

#### Allevamento della vite

##### Pratica colturale

Le uniche tipologie di allevamento della vite consentite sono i sistemi singoli o doppi con tralci lunghi (braccia), con o senza speroni.

#### Raccolta dei grappoli

##### Pratica colturale

La vendemmia ha luogo esclusivamente a mano.

Produzione del vino («Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom») (vino di qualità di origine controllata))

##### Restrizioni applicabili all'elaborazione

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è pari all'11,5 % vol. Il titolo alcolometrico naturale minimo in volume dei vini con la menzione tradizionale aggiuntiva «desertno vino» (vino da dessert) è pari al 16 % vol.

Il vino può essere addolcito negli anni caratterizzati da condizioni atmosferiche sfavorevoli, a condizione che il vino addolcito non abbia subito processi di fortificazione. Il titolo alcolometrico volumico totale del vino può essere aumentato al massimo del 2 %, incrementando il tenore di zuccheri attraverso l'aggiunta di mosto di uve, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato (che deve provenire dallo stesso vigneto del vino da addolcire).

Produzione del vino («Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom») (vino di qualità superiore di origine geografica controllata))

##### Restrizioni applicabili all'elaborazione

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è pari all'11,5 % vol. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini con la menzione tradizionale aggiuntiva «desertno vino» (vino da dessert) è pari al 16 % vol.

Il vino non può essere fortificato, addolcito, acidificato o disacidificato.

### b. Rese massime

DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano», compreso il «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom») (vino di qualità di origine geografica controllata)

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano», compreso il «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom») (vino di qualità di origine geografica controllata)

70 ettoltri per ettaro

«Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom» (vino di qualità superiore di origine geografica controllata)

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom» (vino di qualità superiore di origine geografica controllata)

60 ettoltri per ettaro

## 6. Zona geografica delimitata

La zona DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» comprende il paese di Momjan/Momiano e l'area circostante ed è situata entro i confini seguenti: la strada fra Kremenje e Oskoruš, a partire dalla località di Kremenje fino alla svolta per la località di Dramac, dove il confine segue la strada verso la località di Dramac; 200 metri a sud di Dramac, il confine compie una svolta in direzione ovest/nord-ovest dalla strada fino a un'altitudine di 50 metri sul livello del mare; da quel punto il confine prosegue verso nord e nord-est a un'altitudine di 50 metri sul livello del mare, mentre a nord-est di Dramac l'altitudine del confine sale da 50 a 180 metri sul livello del mare; prosegue a un'altitudine di 180 metri sul livello del mare a nord delle località di Merišće e Oskoruš, verso la località di Brič, e coincide, in alcuni punti di tale tratto, con la frontiera fra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia (nei punti in cui la frontiera è a più di 180 metri sul livello del mare); a nord della località di Brič il confine della zona della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» non coincide più con la frontiera con la Repubblica di Slovenia ma corre a 500 metri a nord-est della strada che congiunge la località di Brič alla località di Stancija Vignini; a un punto situato a 500 metri a est di Stancija Vignini il confine prosegue in direzione sud a un'altitudine di 300 metri; a quel punto, prosegue a ovest a un'altitudine di 300 m sul livello del mare; nel luogo in cui la strada che congiunge la località di Črnci alla località di Marušiči raggiunge tale altitudine, il confine prosegue lungo tale strada in direzione sud fino alla località di Marušiči e poi lungo tale strada fino alla località di Kremenje.

## 7. Varietà principale/i di uve da vino

Muscat Blanc à Petits Grains/Moscato di Canelli

## 8. Descrizione del legame/dei legami

«Muškat momjanski/Moscato di Momiano» è un nome usato tradizionalmente che combina, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome di una varietà di uve (Muškat/Moscato, dalla varietà Muscat Blanc à Petits Grains) e il nome di una zona geografica (momjanski /di Momiano, che deriva dal paese di Momjan/Momiano, situata nella parte settentrionale dell'Istria). Sebbene la varietà Muscat Blanc à Petits Grains sia coltivata, in maggior o minor misura, in altre zone dell'Istria, Momjan/Momiano è nota da molto tempo come luogo tipico di produzione di detto vino. Per molti anni il nome tradizionale «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» ha riscosso notevole apprezzamento presso i consumatori grazie alla sua immagine di vino tradizionale, ai numerosi premi e riconoscimenti vinti in concorsi e manifestazioni enologiche, alla sua considerevole quota di mercato e all'alta qualità. Nel 1997 al vino «Muškat momjanski» è stata inoltre concessa la protezione nell'ambito della «protezione dei vini di qualità di origine geografica controllata» ai sensi della legge sul vino vigente all'epoca, sulla base di una relazione redatta dalla Facoltà di agronomia dell'Università di Zagabria.

### Varietà

La natura tradizionale e le specifiche caratteristiche della coltivazione della varietà Muscat Blanc à Petits Grains nella zona di Momjan/Momiano sono testimoniate altresì dal patrimonio genetico specifico del biotipo tradizionalmente coltivato in questa zona, caratterizzato da acini relativamente piccoli, una più elevata quantità di buccia su ogni acino, grappoli meno serrati e più leggeri, una resa minore, una maggiore resistenza alla muffa grigia e una più elevata quantità di zuccheri e sostanze aromatiche negli acini rispetto al normale patrimonio genetico di tale vitigno.

### *Clima, suolo e rilievi*

Il clima specifico della zona della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano», che fonde influenze sia marittime che continentali, e il buon livello di maturazione delle uve comportano una maggiore concentrazione e un ridotto deterioramento degli aromi primari varietali dell'uva durante la maturazione, il che contribuisce notevolmente all'alta qualità dei vini a DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano». Inoltre il clima continentale, con temperature dell'aria più basse rispetto alle zone costiere circostanti, specialmente di notte, fa sì che in questo vino l'acidità complessiva dell'uva (soprattutto l'acido malico) sia in gran parte preservata e si rifletta direttamente nella freschezza del sapore del vino della zona della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano». Tale caratteristica è molto importante per i vini con un livello notevole di residuo zuccherino, perché un'adeguata proporzione di acidi organici assicura un sapore armonioso. In aggiunta le temperature favorevoli (moderatamente elevate), soprattutto durante il giorno, dovute all'effetto del clima marittimo/mediterraneo, garantiscono che gli acini maturino a sufficienza e che abbiano un buon tenore di zuccheri, essenziale per conferire pienezza di sapore ai vini della varietà Muscat Blanc à Petits Grains, soprattutto a quelli con un livello elevato di residuo zuccherino.

Il suolo costituito da flysch (rendzina), a elevato contenuto di carbonato, contiene la vigoria della vite, contribuendo alla sua crescita equilibrata e alla creazione di un microclima favorevole attorno ai grappoli, vale a dire un'esposizione moderata alla luce solare. Ciò ha un impatto favorevole sulla sintesi dei composti aromatici negli acini, fornendo un significativo contributo all'elevata qualità dei vini aromatici come quelli della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano», le cui caratteristiche aromatiche sono particolarmente pronunciate in tali condizioni. Inoltre l'esposizione moderata dei grappoli alla luce solare genera un rapporto favorevole di zuccheri e acidi organici nell'uva. Una caratteristica specifica della rendzina è l'elevata quantità di particelle di argilla nel suolo, che consente a quest'ultimo di trattenere l'acqua molto a lungo, creando una riserva a disposizione delle viti per i lunghi periodi senza precipitazioni. La mancanza di stress idrico nelle vigne e la produzione ininterrotta di assimilati in tali condizioni garantiscono che gli acini continuino a maturare e a sviluppare un adeguato livello di zuccheri, acidi organici e composti aromatici, che hanno un ruolo importante per la qualità del vino, anche quando non piove per lunghi periodi durante il periodo vegetativo.

Il terreno delicatamente ondulato della zona della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» fornisce una buona e regolare circolazione dell'aria, che contribuisce a ridurre la formazione di rugiada e ad asciugare più rapidamente la rugiada e le goccioline d'acqua sulle parti epigee della vite, prevenendo o limitando così lo sviluppo di fitopatie sulla vite, in particolare della muffa grigia. Ciò è necessario al fine di garantire una migliore e più completa maturazione degli acini, in quanto l'assenza o uno sviluppo contenuto della muffa grigia fa sì che l'uva possa rimanere sulla vite più a lungo, raggiungendo una maturazione adeguata e accumulando sufficienti livelli di sostanze chimiche importanti per la qualità del vino, in particolare gli zuccheri, gli acidi organici e i composti aromatici negli acini.

Tali fattori naturali si combinano nella piccola zona della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» e forniscono condizioni specifiche e uniche per la produzione di uve e vini di qualità molto elevata e riconoscibile.

### *Fattori umani*

I fattori umani direttamente responsabili del carattere specifico dell'uva e dei vini della zona della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» comprendono il fatto che, per decenni, gli innesti destinati ad aumentare il materiale di moltiplicazione sono stati selezionati esclusivamente da viti di elevata qualità coltivate nelle vigne nella zona di Momjan/Momiano, in particolare per via del carattere specifico e della qualità del patrimonio genetico originario; l'allevamento tradizionale con l'utilizzo di sistemi a basso carico con tralci lunghi o con una combinazione di tralci corti e lunghi, unitamente alla tradizionale limitazione delle rese; la rimozione sistematica dei germogli indesiderati; la sfogliatura; l'eliminazione dei germogli laterali e la potatura dei germogli al fine di creare un microclima favorevole nella vite, essenziale per raggiungere adeguati livelli di zuccheri, acidi organici e composti aromatici negli acini. Inoltre le procedure di vinificazione garantiscono la massima preservazione degli aromi specifici, perlopiù varietali, nei vini a DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano». La testimonianza più significativa della particolare qualità dei vini a DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» è il fatto che tali vini siano riconoscibili e rinomati ormai da un

centinaio di anni a questa parte, come avvalorato da numerose fonti storiche; gli eventi relativi al Muškat che si tengono tradizionalmente a Momjan/Momiano; i numerosi premi e riconoscimenti ottenuti dai vini in occasione di concorsi e manifestazioni nazionali e internazionali; e il numero significativo di famiglie di viticoltori e vinificatori in questa zona, che producono tale vino da generazioni.

La zona della DOP «Muškat momjanski/Moscato di Momiano», con la sua combinazione unica di fattori naturali e umani, è chiaramente una zona agroecologica specifica in cui vengono prodotti vini di elevata qualità con caratteristiche specifiche.

#### **9. Ulteriori condizioni essenziali**

NESSUNA

#### **Link al disciplinare di produzione**

[https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/hrana/zastita\\_oznaka\\_izvrnosti\\_vina//Specifikacija\\_proizvoda\\_Muskat\\_momjanski.pdf](https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/hrana/zastita_oznaka_izvrnosti_vina//Specifikacija_proizvoda_Muskat_momjanski.pdf)

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT